

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2923-B

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio  
e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato n. 2923)

*approvato dalla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)  
del Senato della Repubblica il 17 dicembre 1997*

(V. Stampato Camera n. 4419)

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e  
comunitari) della Camera dei deputati il 19 marzo 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 marzo 1998*

---

Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «*dual use*», e del Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC) di Ginevra per i rifugiati

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

1. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 152.171 dollari USA, quale contributo dell'Italia per gli anni 1996 e 1997 al Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia «*dual use*».

2. È autorizzata la spesa del controvalore in lire italiane di 130.000 dollari USA per l'anno 1997 e di 70.000 dollari USA annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, per il finanziamento della partecipazione italiana al Gruppo delle consultazioni intergovernative (IGC), istituito nell'ambito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 564 milioni per l'anno 1998 e in lire 112 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 564 milioni per l'anno 1998 e in lire 112 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

*Identico.*

